

## **RISOLUZIONE N. 28/E**

**Roma, 18 marzo 2015**

***OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24  
Accise, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi da 643 a 650,  
della legge 23 dicembre 2014, n. 190***

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di pertinenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area Monopoli), con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni previste dal medesimo comma.

In particolare, la lettera e) del citato comma 643, dispone che *“la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per*

*l'accertamento, determinata con le modalità previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*". L'imposta così definita, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni e interessi, è versata in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2015.

Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Accise, dell'imposta in parola, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“5382”** denominato **“Regolarizzazione fiscale di cui all’art. 1, c. 643, lett. e), della legge 23/12/2014, n. 190”**;
- **“5383”** denominato **“Regolarizzazione fiscale di cui all’art. 1, c. 643, lett. e), della legge 23/12/2014, n. 190 – di competenza della regione Sicilia”**.

In sede di compilazione del modello *“F24 Accise”*, i suddetti codici tributo sono esposti nella *“Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”* in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, indicando:

- nel campo *“ente”*, la lettera *“M”*;
- nel campo *“provincia”*, la sigla della provincia ove ha il domicilio fiscale il soggetto tenuto al versamento;
- nel campo *“codice identificativo”*, il codice concessione (ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
- nel campo *“rateazione”*, il numero della rata nel formato *“NNRR”*, dove *“NN”* rappresenta il numero della rata in pagamento e *“RR”* indica il numero complessivo delle rate (*0102 per la prima rata e 0202 per la seconda*);
- nel campo *“mese”*, il mese per cui si effettua il pagamento, nel formato *“MM”* (*06 per il mese di giugno, 11 per il mese di novembre*);
- nel campo *“anno di riferimento”*, l'anno per cui si effettua il pagamento, nel formato *“AAAA”*;
- nel campo *“codice ufficio”*, nessun valore;
- nel campo *“codice atto”*, nessun valore.

\*\*\*\*\*

L'articolo 1, comma 644, lettera h), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare in caso di violazione degli obblighi e dei divieti previsti dal medesimo comma nei riguardi dei soggetti indicati al comma precedente che non aderiscono al regime di regolarizzazione, oppure che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti. In particolare:

- il punto 1) prevede la sanzione da euro 10.000 a euro 50.000 per la violazione della disposizione di cui alla lettera b), relativa al divieto di raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

- il punto 2) prevede la sanzione da euro 50.000 a euro 100.000 per la violazione della disposizione di cui alla lettera c), relativa al divieto di raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000;

- il punto 5) prevede la sanzione di euro 5.000 in caso di violazione della disposizione di cui alla lettera e), relativa all'obbligo di comunicazione dei dati anagrafici e dell'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro da parte del titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, nonché del proprietario dell'immobile in cui gli stessi hanno sede. La sanzione è raddoppiata se tali soggetti non provvedono alla comunicazione nel termine di sette giorni dalla contestazione.

L'articolo 1, comma 648, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dispone che, per ciascun apparecchio di cui al comma 646, il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, tra l'altro, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000. Inoltre, il medesimo titolare è soggetto alla sanzione di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio confiscato ovvero nella consegna dei componenti secondo quanto disposto dallo stesso comma 648.

Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle sanzioni amministrative pecuniarie in parola, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“5384”** denominato **“Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 1, c. 644, lett. h), n. 1), della legge 23/12/2014, n. 190”**;
- **“5385”** denominato **“Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 1, c. 644, lett. h), n. 2), della legge 23/12/2014, n. 190”**;

- **“5386”** denominato **“Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 1, c. 644, lett. h), n. 5), della legge 23/12/2014, n. 190”**;
- **“5387”** denominato **“Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 1, c. 648, della legge 23/12/2014, n. 190”**.

In sede di compilazione del modello *“F24 Accise”*, i suddetti codici tributo sono esposti nella *“Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”* in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, indicando:

- nel campo *“ente”*, la lettera *“M”*;
- nel campo *“provincia”*, nessun valore;
- nel campo *“codice identificativo”*, il codice concessione (ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
- nel campo *“rateazione”*, il numero della rata nel formato *“NNRR”*, dove *“NN”* rappresenta il numero della rata in pagamento e *“RR”* indica il numero complessivo delle rate (in caso di pagamento in un’unica soluzione il campo è valorizzato con *“0101”*);
- nel campo *“mese”*, il mese nel quale è commessa la violazione, nel formato *“MM”*;
- nel campo *“anno di riferimento”*, l’anno nel quale è commessa la violazione, nel formato *“AAAA”*;
- nel campo *“codice ufficio”*, nessun valore;
- nel campo *“codice atto”*, nessun valore.

\*\*\*\*\*

L’articolo 1, comma 649, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che i concessionari che operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, *“versano altresì annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili”*.

Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Accise, della somma in parola, si istituisce il seguente codice tributo:

- **“5388”** denominato **“Versamento di cui all’art. 1, c. 649, della legge 23/12/2014, n. 190”**.

In sede di compilazione del modello *“F24 Accise”*, il suddetto codice tributo è esposto nella *“Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”* in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, indicando:

- nel campo *“ente”*, la lettera *“M”*;
- nel campo *“provincia”*, la sigla della provincia ove ha il domicilio fiscale il soggetto tenuto al versamento;
- nel campo *“codice identificativo”*, il codice concessione (ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
- nel campo *“rateazione”*, il numero della rata nel formato *“NNRR”*, dove *“NN”* rappresenta il numero della rata in pagamento e *“RR”* indica il numero complessivo delle rate (*0102 per la prima rata e 0202 per la seconda*);
- nel campo *“mese”*, il mese per cui si effettua il pagamento, nel formato *“MM”* (*04 per il mese di aprile, 10 per il mese di ottobre*);
- nel campo *“anno di riferimento”*, l’anno per cui si effettua il pagamento, nel formato *“AAAA”*;
- nel campo *“codice ufficio”*, nessun valore;
- nel campo *“codice atto”*, nessun valore.

IL DIRETTORE CENTRALE

Paolo Savini